

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montevecchia e della Valle del Curone	Regolamento applicativo d'uso pag. 1
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------



PARAGRAFO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Il presente regolamento è destinato a tutte le aziende, situate entro i confini del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in seguito indicato, per semplicità espositiva Parco, che intendano utilizzare il Marchio dei prodotti agro-alimentari del Parco nell' ambito del "Sistema coordinato regionale" secondo le seguenti modalità:
 - a. L'azienda deve condurre fondi situati per almeno il 50% della SAU aziendale entro i confini del Parco.
 - b. L'azienda deve avere la sede dei processi di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti a Marchio sita in uno dei Comuni del Parco.
2. Ai sensi del presente regolamento viene definita azienda: a) il produttore agricolo singolo o associato e ogni altro produttore equiparato secondo il Decreto Legge n.228 del 18 maggio 2001 e successive modificazioni; b) il trasformatore di prodotti agro-alimentari.
3. Il presente regolamento si applica esclusivamente ai prodotti agricoli o agro-alimentari con esclusione specifica di prodotti diversi.

Articolo 2

1. Il Parco, con la concessione in uso del Marchio, si impegna al controllo sull'uso del suolo e sull'impiego di tecniche di agricoltura integrata, biologica ovvero a basso impatto nel caso di prodotti tradizionali iscritti ad apposito elenco regionale, al fine di assicurare la tutela paesaggistica e ambientale dell'area di provenienza del singolo prodotto.

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montevicchia e della Valle del Curone	Regolamento applicativo d'uso pag. 2
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------

Articolo3

1. Le aziende, per poter chiedere di utilizzare il Marchio, devono presentare domanda di iscrizione all'apposito Registro delle Aziende, istituito presso il Parco, in seguito indicato per semplicità Registro, e possedere i seguenti requisiti:

a) non aver commesso reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto e della salute pubblica da almeno tre anni dal momento della domanda;

b) nel caso di aziende di trasformazione, dimostrare mediante opportuna documentazione probatoria, l'effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni ottenute da produzione biologica, integrata o a basso impatto nel caso di produzioni tradizionali iscritte all' apposito elenco regionale e riconducibili in maniera chiara e accertabile all' area protetta;

c) all'atto della domanda le aziende devono praticare forme di agricoltura biologica o integrata, o essere nella condizione di iniziare un itinerario di tecniche colturali integrate o biologiche, ovvero praticare forme di agricoltura a basso impatto nel caso di prodotti riconosciuti come tradizionali ed iscritti ad apposito elenco regionale.

Nel caso di inizio di un percorso colturale a minor impatto ambientale e' comunque necessario un periodo di conversione prima che l'azienda possa utilizzare il Marchio.

2. Tutti i requisiti sopra specificati potranno essere autocertificati all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione al Registro. Il Parco si riserva comunque la facoltà di chiedere ulteriore documentazione probatoria.

Articolo4

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento e' istituita presso il Parco una "Commissione Marchio", in seguito indicata per semplicità "Commissione", composta da rappresentanti del Parco (uno dei quali con funzione di Presidenza) e, in base alle esigenze e caratteristiche territoriali, dei produttori e/o dei consumatori.

La Commissione:

a)elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b)valuta e approva i disciplinari di produzione e/o aziendali e le allegate schede di controllo, per quanto di competenza;

c)valuta e approva la documentazione fornita dalle aziende;

d)concede il diritto all'uso del Marchio;

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montevicchia e della Valle del Curone	Regolamento applicativo d'uso pag. 3
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------

- e) vigila sulla sua corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento, comminando eventuali sanzioni;
- f) prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei singoli disciplinari aziendali e di produzione.

PARAGRAFO 2

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

Articolo 5

1. Dopo aver presentato la domanda e dopo la specifica verifica della Commissione, l'azienda sottoscrive una convenzione con il Parco, necessaria per la concessione d'uso del Marchio, con la quale si impegna a:
 - a) praticare l'agricoltura integrata o biologica ovvero a basso impatto nel caso in cui la produzione sia finalizzata all'ottenimento di prodotti tradizionali iscritti all'apposito elenco regionale;
 - b) rispettare le norme di legge connesse alla produzione specifica, con particolare attenzione per quelle igienico sanitarie;
 - c) accettare i limiti ed i vincoli previsti dai disciplinari aziendali e di produzione;
 - d) sottoscrivere una fideiussione a favore del Parco secondo quanto specificato al successivo articolo 7;
 - e) versare un contributo spese al Parco secondo quanto disciplinato al successivo articolo 7.

PARAGRAFO 3

UTILIZZO DEL MARCHIO

Articolo 6

1. Il Marchio del Parco e' registrato come Marchio collettivo con provvedimento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Attività Produttive.
2. Il Marchio del Parco è rappresentato dal seguente logo grafico, raffigurato in varie dimensioni in cui devono comunque essere rispettate leggibilità e proporzione degli elementi grafici. Al logo grafico potranno essere associate diciture e testi specificanti i caratteri dei singoli prodotti a Marchio.



3. L'utilizzo del Marchio dei prodotti agro-alimentari attesta la conformità delle produzioni al presente regolamento.

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montevicchia e della Valle del Curone	Regolamento applicativo d'uso pag. 4
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------

Articolo 7

1. Prima di concedere l'utilizzo del Marchio, il Parco può richiedere la sottoscrizione di alcune garanzie relative al rispetto degli impegni assunti dalle aziende. Tali garanzie potranno consistere in polizze o depositi fideiussori, ovvero in polizze RC prodotto.
2. Prima dell' avvio della fase di commercializzazione del prodotto, il Parco ha la facoltà di richiedere un contributo spese alle aziende, la cui forma ed il cui ammontare saranno decisi dalla Commissione entro i seguenti limiti: 1% della PLV per prodotti da agricoltura integrata, 0,5% della PLV per i prodotti biologici.
3. I termini di apposizione del Marchio sono regolamentati nell'ambito dei singoli disciplinari di produzione.
4. Il Marchio e' apposto al momento della commercializzazione del prodotto, direttamente dall'Imprenditore o, comunque, sotto la sua responsabilità.
5. Il Marchio, sui supporti che saranno ritenuti più opportuni, e' fornito esclusivamente dal Parco o da ditte e strutture autorizzate dal Parco.

Articolo 8

1. E' vietato l'uso dei segni distintivi che possono trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
2. Il Marchio può essere utilizzato accanto ad altre indicazioni diverse. Queste non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio.

PARAGRAFO 4 SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Articolo 9

1. A garanzia del corretto impiego del Marchio, il Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei processi produttivi e di trasformazione dando mandato alla Commissione di procedere per quanto di competenza.

Articolo 10

1. Se il Parco constata che un'azienda iscritta al registro delle imprese non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, ne darà comunicazione alla Commissione che procederà a comminare le corrispondenti sanzioni secondo quanto disposto dal successivo paragrafo 5.

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montevecchia e della Valle del Curone	Regolamento applicativo d'uso pag. 5
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------

2. L'azione viene intrapresa solo al termine della valutazione da parte del Parco, entro un termine fissato dalla Commissione in funzione della gravità e dell'urgenza delle inadempienze.
3. Le segnalazioni devono essere supportate da evidenze oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.
4. La Commissione si riserva di informare, nei modi ritenuti più opportuni, i consumatori, anche attraverso l'utilizzo dei depositi fideiussori.

Articolo 11

1. Il Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati.
2. Il controllo, praticato secondo le specifiche di cui al successivo articolo 12 riguarda:
 - a) I processi produttivi e di trasformazione;
 - b) L'ambiente e il paesaggio.
3. Il controllo non riguarda specificatamente i prodotti, la cui responsabilità è affidata al produttore.
4. Nel caso di prodotti biologici saranno ammessi alla disciplina del Marchio solo le aziende regolarmente certificate dagli organismi ufficiali preposti al controllo.

Articolo 12

1. Il controllo di processo, che si fonda sui principi dell'autodisciplina, riguarda:
 - a) Lo stato di manutenzione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;
 - b) Le diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli ed agro-alimentari secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione.
2. Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio riguarda:
 - a) Il corretto utilizzo del suolo;
 - b) Il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dei singoli disciplinari di produzione.

Articolo 13

1. I controlli potranno essere effettuati dal Parco direttamente o avvalendosi di collaboratori o potranno essere delegati a soggetti esterni.
2. I controlli effettuati dal Parco non escludono e non sostituiscono quelli previsti dalla normativa vigente.

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco	Parco di Montevicchia e della Valle del Curone	Regolamento applicativo d'uso pag. 6
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------

3. Per ogni prodotto o categoria di prodotto, nell'ambito dei relativi disciplinari aziendali e di produzione, sono eventualmente specificate le modalità e le estensioni dei controlli previsti e delle procedure applicabili.

PARAGRAFO 5

SANZIONI

Articolo 14

1. Eventuali abusi nell'uso del Marchio da parte di aziende non iscritte al Registro saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 15

1. Nel caso in cui in fase di controllo, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, vengano accertate irregolarità, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito.
2. Tali sanzioni, comminate dalla Commissione proporzionalmente alla gravità delle infrazioni, potranno riguardare:
 - a) la sospensione dal diritto d'uso del Marchio;
 - b) il decadimento dal diritto d'uso del Marchio;
 - c) l'incameramento della fideiussione;
 - d) l'avvio di azioni legali, anche per il risarcimento del danno.

Articolo 16

1. Fatte salve le competenze della Commissione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento, saranno inviate, per una prima decisione di merito, al Consiglio di Amministrazione del Parco, che potrà avvalersi di un collegio arbitrale per dirimere la controversia.
-